



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova
Ufficio III

Al Presidente F. F. del Consiglio Nazionale Forense-CNF
Avv. Maria Masi

ROMA

Oggetto: Richiesta di collaborazione per la diffusione presso i Consigli provinciali dell'Ordine degli Avvocati della convenzione nazionale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti presso le sedi di Legambiente – Onlus, il cui rinnovo è stato stipulato dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio con il Presidente di Legambiente Stefano Ciafani.

Ill.ma Presidente,

faccio seguito alla nota del 05 maggio 2021, n. 20997.U per richiedere la collaborazione del Consiglio Nazionale Forense al fine di favorire la diffusione presso i Consigli provinciali dell'Ordine degli Avvocati della convenzione nazionale per lo svolgimento del lavoro ai fini dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti, il cui rinnovo è stato sottoscritto in data 21 dicembre 2022 dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, con il Presidente nazionale di Legambiente – Onlus, Stefano Ciafani, volto a favorire lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso le sedi di Legambiente – Onlus.

Il Direttore Generale
Domenico Arena

MC



CONVENZIONE

tra

Ministero della Giustizia

e

Legambiente-Onlus

“Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai fini della messa alla prova dell'imputato”

- PREMESSO** che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 *bis* del Codice penale in base al quale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna;
- PREMESSO** che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- PREMESSO** che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;
- PREMESSO** che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere **c.** lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali; **e.** lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; **f.** prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- PREMESSO** che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
- PREMESSO** che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell'art. 1, modifica il comma 312 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 *bis* c.p.). Operatività del Fondo dapprima confermata, per gli anni 2018 e 2019, dalla legge di bilancio 2018, all'art. 1, comma 181, e, successivamente, resa stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124;

TUTTO CIÒ PREMESSO QUALE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), che interviene nella persona del Ministro Carlo Nordio, e Legambiente-Onlus che interviene nella persona del Presidente Nazionale Stefano Ciafani, convengono quanto segue:

Art. 1

Legambiente mette a disposizione presso le proprie strutture almeno n. 35 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 *bis* Codice penale.

Le sedi locali di Legambiente presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente n. 18, dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento.

Le suddette sedi locali di Legambiente - Onlus provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi locali di Legambiente - Onlus, le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere c), e), f) del D.M. 88/2015.

In particolare:

c) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;

e) prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;

f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione delle specifiche competenze delle sedi locali di Legambiente, con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all'art. 2, comma 4, lett. c), e), f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle di Legambiente - Onlus, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alla sede locale di Legambiente - Onlus di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

Legambiente - Onlus garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico della sede locale di Legambiente - Onlus, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

La sede locale di Legambiente - Onlus potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all'art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.

Art. 5

La sede locale di Legambiente - Onlus comunicherà all'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-*quinquies* del Codice di procedura penale.

La sede locale di Legambiente - Onlus consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che la sede locale di Legambiente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente informerà la sede locale di Legambiente - Onlus sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

La sede locale di Legambiente - Onlus si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del competente tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna che insiste sullo stesso territorio.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

Legambiente - Onlus potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 10, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività della sede locale di Legambiente - Onlus, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa

tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Ministro

Carlo Nordio



CARLO NORDIO
21.12.2022
10:43:35
GMT+00:00

LEGAMBIENTE

Il Presidente

Stefano Ciafani



Firmato digitalmente da:

CIAFANI STEFANO

Firmato il 21/12/2022 12:24

Seriale Certificato:
103651053035884091625676831951009568231

Valido dal 17/02/2021 al 17/02/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

ELENCO DELLE SEDI LOCALI DI LEGAMBIENTE – ONLUS

Altre sedi potranno essere aggiunte in seguito

- Legambiente Nazionale: Via Salaria 403 – 00199 Roma. Presidente Stefano Ciafani.
Posti: 2 (due);
- Legambiente Abruzzo: Binario 1 della Stazione Centrale di Pescara. Via Stazione ferroviaria – 65124 Pescara. Presidente Giuseppe Di Marco.
Posti: 1 (uno);
- Legambiente Basilicata: Viale Firenze, 60/c – 85100 Potenza. Presidente Antonio Lanorte.
Posti: 1 (uno);
- Legambiente Campania: 1. Piazza Cavour, 158 – 80137 Napoli. Presidente Michele Buonomo.
Posti: 2 (due);
- Circolo Legambiente “Geofilos Atella” Associazione di volontariato, via XXIV Maggio, 81030 Succivo (CE). Referente della sede il Presidente del circolo “Geofilos Atella” Antonio Pascale.
Posti: 2 (due);
- Circolo Legambiente Occhi Verdi APS, Pontecagnano, Via Stadio snc 84098 (SA) – Parco Archeologico Pontecagnano Faiano. Referente della sede Giancarla Del Mese, Presidente pro tempore.
Posti: 3 (tre);
- 2 sedi Circolo Legambiente *Freewheeling* Paestum APS, Via Magna Grecia, Torre 27 – 84047 Capaccio Paestum – Area Archeologica Capaccio *Paestum*;
Via degli Americani snc, presso Oasi Dunale località Torre di Mare – 84047 Capaccio Paestum (SA). Referente Pasquale Longo, Presidente pro tempore.
Posti: 2 (due);
- Circolo Legambiente di Salerno (SA) “Orizzonti” ETS, sede legale Via Salita San Giovanni, 4 Salerno; Sede operativa località Marea, Via Davide Galdi, 10, 84129 Salerno. Referente Macciocchi.
Posti: 1 (uno);
- Legambiente Lazio: Via Firenze, 43 - 00184 Roma. Presidente Roberto Scacchi.
Posti: 2 (due);
- Legambiente Sicilia: Via Tripoli, 3 – 90138 Palermo. Presidente Gianfranco Zanna.
Posti: 2 (due);

- Legambiente Toscana: Via G.P. Orsini, 44 – 50126 Firenze. Presidente Fausto Ferruzza.
Posti: 1 (uno);
- Legambiente Alto Mugello: Via Covigliaio, 1084 – 50033 Firenzuola (FI). Presidente Panzacchi Riccardo
Posti: 1 (uno);
- Legambiente Umbria: Via della Viola, 1 – 06122 Perugia. Presidente Alessandra Paciotto.
Posti: 1 (uno);
- Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta: Via Maria Ausiliatrice, 45, Torino. Referente della sede Alice De Marco. Posti: 2 (due);
- Circolo Legambiente “Rabat APS”, con sede legale in Agrigento, via Domenico Provenzano, 39.
Sedi di attuazione presso l’Ufficio della Riserva Naturale Integrale “Macalube di Aragona”, via Salvatore La Rosa, 53 Aragona (AG) e la Riserva Naturale Integrale “Macalube di Aragona”. Referente della sede Daniele Gucciardo. Posti: 1 (uno);
- Circolo Legambiente “Appia Sud – Il riccio”, con sede a Ciampino (RM), Via Mura dei Francesi, 195. Referente della sede il Presidente del circolo Mirko Laurenti. Posti: 1 (uno), presso la sede del Punto informativo del Parco Appia Antica con sede in Santa Maria delle Mole (Marino-RM), via della Repubblica snc;
- Circolo Legambiente “Olivastro Sassari”, con sede legale a Sassari, piazza P. Taddei, 1. Referente della sede il Presidente pro tempore Michele Meloni. Posti: 10 (dieci), presso le sedi operative di “Lazzareto progetto “CRIMM” terreno Legambiente/Abbado” e il “Centro del riuso del Comune di Sassari”.